



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO PER L'ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO L1 DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CAPITOLATO SPECIALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI E PRODUZIONE INDUSTRIALE
allegato al PG/2025/0045510 del 07/04/2025
Firmatari: DI MARINO Emma



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



Sommario

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO PER L'ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO L1 DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	1
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO	4
ART. 3 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	4
ART. 4 PENALI	5
ART. 5 VERIFICA DI CONFORMITÀ	5
ART. 6 ASSISTENZA IN GARANZIA SULLE ATTREZZATURE E FORMAZIONE	6
ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA	7
ART. 8 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	8
ART. 9-BIS. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	8
ART. 9-TER. REVISIONE DEI PREZZI	9
ART. 10 SICUREZZA E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	10
ART. 11 RISOLUZIONE.....	11
ART. 12 RECESSO	11
ART. 13 SUBAPPALTO	12
ART. 14 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	12
ART. 15 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	12
ART. 16 ELEZIONE DI DOMICILIO	13
ART. 17 RAPPORTI CONTRATTUALI	13
ART. 18 TUTELA DEI DATI PERSONALI	13
ART. 19 FORO COMPETENTE	15
ART. 20 SPESE CONTRATTUALI	15

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
allegato al PG/2025/0045510 del 07/04/2025
Firmatari: DI MARINO Emma



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura e installazione di un Microscopio Elettronico a Scansione ad Ultra-Alta Risoluzione (FESEM) e un sistema di microtomografia a raggi x ad alta risoluzione (su scala micrometrica), la cui descrizione tecnica è contenuta nell'Elaborato Tecnico allegato al presente Capitolato (All.1), per l'allestimento del Laboratorio di caratterizzazione chimico-fisica avanzata di materiali e prodotti e delle loro superfici (L1), come previsto nel Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale (in seguito Dipartimento). L'appalto è suddiviso **IN DUE LOTTI DISTINTI**, aventi ad oggetto:

- **LOTTO n. 1:** Fornitura di un Microscopio Elettronico a Scansione ad Ultra-Alta Risoluzione (FESEM).
- **LOTTO n. 2:** Fornitura di un sistema di microtomografia a raggi x ad alta risoluzione (su scala micrometrica)

Il lotto n. 1 riguarda l'acquisto di un Microscopio elettronico a scansione SEM ad alta risoluzione con sorgente di emissione di campo di tipo Schottky termoassistita, sinteticamente definito "Microscopio Elettronico a Scansione ad Ultra-Alta Risoluzione (FESEM)", per la caratterizzazione chimico-morfologica dei materiali, che consente di osservare dettagli a livello nanometrico.

Il lotto n. 2 riguarda l'acquisto di un Sistema di Microtomografia a raggi X ad alta risoluzione (su scala micrometrica) per lo studio di materiali compositi, materiali polimerici, ceramici e metallici ottenuti per tecnologie additive.

Le attrezzature scientifiche, oggetto del presente capitolato, dovranno essere fornite complete di tutto il necessario al suo funzionamento. Nella fornitura dovranno essere compresi, ove necessario, tutti i componenti hardware e software di ultima generazione presenti sul mercato per strumenti della medesima classe, al fine di offrire prestazioni in grado di soddisfare le esigenze del progetto.

La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dal presente Capitolato, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante.

Tutti i materiali, gli apparecchi e le apparecchiature fornite, devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. I sistemi dovranno essere certificati in conformità alle norme vigenti.

La fornitura dovrà essere installata a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato, eventualmente integrate, laddove necessario, dalle indicazioni specificamente rese dal Responsabile Unico del Progetto. Sono compresi nella fornitura: il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte negli ambienti di destinazione, nonché le prestazioni come indicate per ogni lotto parte integrante nell'Elaborato Tecnico allegato al presente Capitolato (All.1).



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



L'appalto, per ogni lotto, è a corpo.

ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale e dell'Elaborato Tecnico (**All.1**);
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. (di seguito "Codice");
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.) per il triennio 2025-2027 approvato dal CdA nell'adunanza del 12/02/2025 nel quale è ricompreso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. n. 81 del 2023 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo, accluso nel vigente PIAO (appendice 2.3.D) approvato dal CdA nell'adunanza del 12/02/2025;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligazione contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara costituisce pertanto grave inadempimento contrattuale.

ART. 3 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura, l'installazione, verifica di conformità ed accettazione delle apparecchiature



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



del presente capitolato dovrà essere eseguita presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale - per il Lotto n.1 piano ammezzato e per il Lotto n. 2 piano terra – corpo arretrato Edificio C, Piazzale Tecchio n. 80, 80125 Napoli - codice NUTS: ITF33, come indicato di seguito per ciascun lotto:

- LOTTO N. 1: entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata ex art. 17, comma 8 e 9 del Codice);
- LOTTO N. 2: entro e non oltre 8 mesi dalla stipula del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata ex art. 17, comma 8 e 9 del Codice)

Il termine è inteso comprendere tutte le attività, non solo la “consegna” delle attrezzature, ma anche l’installazione, la configurazione, l’avvio. Il termine potrà essere prorogato per un massimo di 30 giorni, su richiesta motivata scritta.

ART. 4 PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell’esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L’Appaltatore dovrà versare l’importo della penale comminata dall’Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell’importo dovuto, l’Amministrazione tratterà l’importo corrispondente all’ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall’amministrazione.

ART. 5 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità della strumentazione oggetto della fornitura sarà effettuato alla luce delle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» e delle disposizioni di cui all’art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dell’Allegato II.14 ed è tesa all’accertamento della perfetta funzionalità dell’attrezzatura oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal precedente art. 1 del presente Capitolato e dal relativo allegato.

La verifica di conformità è eseguita in contraddittorio dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), dal Direttore di Esecuzione del Contratto e dalla società aggiudicataria che redigeranno e sottoscriveranno un verbale di verifica di conformità della fornitura alle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



sede di offerta, con le caratteristiche tecniche e le funzionalità riportate nel presente Capitolato e nell'Elaborato Tecnico allegato recante le caratteristiche tecniche minime per ciascun lotto. Le presenti prescrizioni integrano quelle generali degli atti di gara.

La procedura prevede:

- Consegna da parte dell'appaltatore di copia di tutti i documenti di trasporto (DDT);
- Verifica del contenuto dei DDT e della corrispondenza con quanto ordinato;
- Consegna da parte dell'appaltatore e verifica in contraddittorio delle dichiarazioni di conformità D.M. 37/08, ove applicabile;
- Verifica della corretta installazione di tutti i beni;
- Verifica del funzionamento dei beni stessi: è previsto per la verifica un periodo di esercizio pari a 48 ore;
- Verifica della consegna di tutta la documentazione tecnica (sempre in PDF e, per gli eventuali schemi, in formato DWG) e della completezza della stessa;
- Verifica della taratura e del funzionamento della sensoristica installata.

Qualora l'accertamento della regolare fornitura non risultasse positivo per una o più elementi, la ditta sarà tenuta a sua cura e spese, a rimuovere gli elementi giudicati inadeguati e ad approntare e consegnare nuovi elementi in sostituzione, entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Al termine delle suindicate verifiche sarà emesso, entro sei mesi a decorrere dal completamento della fornitura, accertato dal RUP, il certificato di verifica di conformità.

ART. 6 ASSISTENZA IN GARANZIA SULLE ATTREZZATURE E FORMAZIONE

La strumentazione oggetto della fornitura dovrà essere garantita per mesi 12 (Lotto n.1) e per mesi 24 (Lotto n.2) dalla data della verifica di conformità, salvo il maggior tempo offerto dal concorrente.

Fino alla verifica di conformità, il Dipartimento non è autorizzato all'uso dello strumento. La formazione del personale addetto all'utilizzo della strumentazione e dei software di gestione, comprensivo di prove funzionali su campioni proposti dall'acquirente, per una durata minima di 3 giorni verrà eseguito dopo la verifica di conformità della strumentazione.

La Società fornitrice è, al riguardo, obbligata, per l'intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica della strumentazione oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire, e senza alcun costo per l'Amministrazione. La garanzia dovrà coprire qualunque intervento riguardante le forniture realizzate. Sono esclusi dalla garanzia solo ed esclusivamente le riparazioni di guasti derivanti da deterioramenti o danni procurati dall'esercizio dell'apparecchiatura in condizioni di lavoro al di fuori delle specifiche dei costruttori delle singole parti.



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



L'emissione del certificato di regolare esecuzione non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere d'eventuali difetti, non emersi nel periodo precedente alla data del predetto certificato, che dovranno essere prontamente eliminati; in mancanza la Stazione Appaltante potrà provvedervi direttamente con oneri a carico della Ditta, che saranno detratti direttamente dalla rata di saldo e/o dalle cauzioni prestate.

Durante il periodo di garanzia l'affidatario del contratto di ciascun lotto sarà informato tempestivamente dalla Stazione Appaltante su eventuali disfunzioni e/o anomalie che si siano verificate, indicandone le specifiche caratteristiche. Nel caso in cui durante il periodo di garanzia, vizi di materiali o deficienze di esecuzione determinino l'indisponibilità di utilizzo delle macchine o degli impianti, o di loro parti, per periodi superiori a dieci giorni, la garanzia sarà prolungata per un tempo corrispondente a detto periodo. Qualora la Ditta ritardi nell'eseguire gli interventi, la Stazione Appaltante, fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 4 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva la facoltà di far eseguire a terzi gli stessi, addebitando alla Ditta le spese sostenute.

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 106 del predetto Codice, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, oltre che nell'ipotesi di cui al precedente articolo 5, anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 117 del Codice.

In ogni caso l'Amministrazione ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia definitiva conserva, in ogni caso, la sua validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto sancito dal citato articolo 117 del Codice in ordine al progressivo svincolo della stessa.



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



ART. 8 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività di impulso, coordinamento e controllo relative a ciascuna delle fasi in cui si articola l'intero procedimento sono effettuate dal Responsabile Unico del Progetto, nella persona di Emma Di Marino. Le attività di direzione, di controllo dell'esecuzione del contratto, di verifica della regolare esecuzione dello stesso da parte dell'appaltatore e dell'esecuzione della fornitura in conformità ai documenti contrattuali, sono effettuate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Quest'ultimo svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Decreto Legislativo n. 36/2023 oltre che dal presente Capitolato.

ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto, il CIG e il CUP, solo dopo aver ricevuto comunicazione del certificato di regolare esecuzione. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Progetto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del RUP;
- ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, l'Amministrazione provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

La trasmissione della fattura elettronica deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sul sito www.fatturapa.gov.it.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi al Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

ART. 9-BIS. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



Trova applicazione quanto stabilito dall'art. 125 del Codice in materia di anticipazione del prezzo nella misura del 20%.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

ART. 9-TER. REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi riportati nell'offerta si intendono formulati dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, senza restrizione alcuna, a tutto suo rischio ed accettati dalla medesima.

Essi sono remunerativi di ogni spesa generale e particolare, nessuna esclusa, e comprensivi di tutti gli oneri per dare la fornitura completa in opera (imballo, carico, trasporto, scarico, sollevamento, messa in opera, smaltimento degli imballaggi ed imposte, esclusa l'I.V.A.).

Trova applicazione l'art. 60 del Codice e la revisione del prezzo sarà attivata al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell'appaltatore dell'80 per cento del maggior costo sopportato. Per far fronte a tale evenienza, la stazione appaltante può utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi sarà utilizzato l'indice dei prezzi al consumo e dei prezzi di produzione dell'industria, di cui all'articolo 60, co. 3, lett. b del Codice.

La richiesta di revisione del prezzo, presentata dall'appaltatore all'Amministrazione, deve essere corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione giustificativa dell'istanza di revisione. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, il Responsabile del Procedimento, supportato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto conduce apposita istruttoria ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni che legittimano l'accoglimento dell'istanza di revisione. Tale istruttoria tiene conto degli indici sintetici di cui all'art. 60 co. 3 e 4 del Codice.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, l'Amministrazione si pronuncia entro sessanta giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di contratto.



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



ART. 10 SICUREZZA E RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il fornitore è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed a valutare, prima dell'inizio dell'appalto, l'esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non già previsti che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza dell'Amministrazione mediante una proposta d'integrazione, da presentarsi prima della stipula del contratto.

Il fornitore si impegna a fornire il nominativo del responsabile preposto alla sovrintendenza e all'esecuzione dell'appalto.

Il fornitore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni, tanto del fornitore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, esonerando da ogni responsabilità civile e penale la Stazione appaltante. L'opera di quest'ultima deve ritenersi limitata all'accertamento delle qualità dei materiali e della buona esecuzione della fornitura e non dei mezzi d'opera per ottenerle, dovendo la Ditta di sua iniziativa, adottare gli adatti mezzi d'opera e prendere tutte le precauzioni per prevenire gli infortuni ed evitare danni di qualsiasi genere.

Pertanto, il fornitore, prima della stipula del contratto, deve provvedere all'attivazione di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi che rechi un massimale non inferiore ad €1.500.000,00 per danni a persone e massimale non inferiore ad €1.000.000,00 per danni a cose, nonché l'indicazione che non vi sono limiti al numero di sinistri. In alternativa alla stipulazione della predetta polizza, l'appaltatore può dimostrare l'esistenza di una polizza Responsabilità Civile, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, che espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura espletata per conto dell'Amministrazione, che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che i massimali non sono inferiori a € 1.500.000,00 per danni a persone e ad €1.000.000,00 per danni a cose. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la predetta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno subito.

La società aggiudicataria assume ogni responsabilità in caso di uso di dispositivi o di adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto per invenzioni, modelli industriali e marchi, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui. La società aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni legali, esperite nei confronti dell'Università in relazione alle apparecchiature fornite e ad i software concessi in uso, e quindi deve tenere indenne l'Università stessa dalle spese



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



eventualmente sostenute per la propria difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. Resta fermo il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 11 RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 122 del Codice, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 4 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- e) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- g) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- h) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del Codice;
- i) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.3 del presente contratto;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
- mancata accettazione della fornitura al momento della verifica di conformità.

In tutte le ipotesi predette il Dipartimento procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Dipartimento e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 12 RECESSO

Trova applicazione l'art. 123 del Codice.



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



ART. 13 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 D.lgs. n. 36/2023, al quale si rinvia. L'offerente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. In mancanza di indicazioni in ordine al subappalto, il subappalto è vietato. L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Lo stesso sarà consentito previa autorizzazione scritta del RUP, a seguito delle verifiche di competenza.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore dell'obbligo di cui sopra, l'Università, ferma restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 14 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 120, co. 12 del Codice.

ART. 15 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società aggiudicataria di ciascun lotto avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L

a Società, si impegna, altresì, a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui venga eventualmente in possesso nel corso del rapporto contrattuale, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla società, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'incameramento della cauzione e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



vigente in materia.

ART. 16 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART. 17 RAPPORTI CONTRATTUALI

Salvo diverse disposizioni, la Stazione Appaltante, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche per l'esecuzione del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il cui nominativo sarà riportato nel medesimo contratto o nel verbale di avvio dell'esecuzione anticipata della prestazione.

Detto soggetto avrà il compito, in accordo con la Società, di redigere il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto o nel citato verbale e nei documenti ivi richiamati, dovrà controllare, in accordo con i competenti uffici della Stazione Appaltante, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi al quadro normativo vigente.

La società dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione Appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, il Referente dell'Appalto che provvederà, per conto della stessa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile Unico del Progetto.

ART. 18 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario (o gli aggiudicatari), è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., come integrato con D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". Coerentemente con quanto sancito dal citato Decreto legislativo, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., alla Stazione Appaltante compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



suddetti dati personali.

Finalità del trattamento operato dalla Stazione Appaltante: il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Stazione Appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali.

In particolare: i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione del servizio) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità della stazione Appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

Dati sensibili e giudiziari: di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente consentito giusta Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto prescritto nell'Autorizzazione medesima. Qualora la Stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Università, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. non potranno essere utilizzati in alcun modo.

Modalità del trattamento: i dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati (fornitori, contratti, contabilità e finanza) cui potranno accedere, e quindi venire a conoscenza, i responsabili e gli incaricati degli uffici della Stazione Appaltante.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati: a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica della regolare esecuzione che verranno di volta in volta costituite; al Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e al



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



CNIPA, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/90 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003 e s.m.i.; i dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.unina.it; titolare del trattamento: è il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale, Piazzale V. Tecchio n. 80, 80125 Napoli.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Emma Di Marino

(f.to digitalmente)